



## **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**

### **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA**

### **DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.07.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.2016  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.12.2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2019*

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. L'imposta è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Pietro di Feletto.

### **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Tale variazione di aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento, si considera confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota è fissata nella misura sotto indicata ed è applicata in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale.

<b>Scaglioni IRPEF</b>	<b>Aliquota addizionale comunale</b>
fino a 15.000 euro	0,68%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,72%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,77%
Oltre 75.000 euro	0,80%

4. La deliberazione di variazione dell'aliquota, è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

### **Articolo 4 – Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 – comma 3 bis – del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con la deliberazione con la quale viene determinata annualmente la variazione dell'aliquota dell'addizionale, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà prevista al comma 1, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile

totale.

3. Dal 1° gennaio 2020, e fino a variazione da effettuarsi con le modalità indicate al comma 1, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito totale annuo imponibile inferiore o uguale ad € 13.000,00.

#### **Articolo 5 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e con le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 6 – Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

#### **Articolo 7 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.